



COMUNE DI VOLANO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Via Santa Maria, 36
38060 VOLANO (TN)
Tel. 0464 411250 Fax 0464 413427
e-mail: info@comune.volano.tn.it - PEC: comune@pec.comune.volano.tn.it
C.F. 00369340229

DETERMINAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA	N. 032	DI DATA 26.05.2022
-----------------------------------------------	---------------	---------------------------

OGGETTO: ATTIVAZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA SISTEMA PA DI MAGGIOLI SPA NEL SETTORE AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E SEGRETERIA GENERALE e BIBLIOTECA DIGITALE.

CUP N. //NO RICHIESTO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. N. 3/2003	CIG : ZBE3692D60
-------------------------------------------------------------------	------------------

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 di data 07 marzo 2022 con la quale sono stati approvati il DUP 2022-2024, lo schema del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024, e la nota integrativa;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio 2022-2024 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 35 di data 10 marzo 2022;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 37 di data 25 novembre 2014;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 046 di data 29.11.2021 e ss.mm.;
- il Regolamento organico del personale dipendente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 26 marzo 2002 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 4 giugno 2018;
- il Regolamento di organizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 03 giugno 2020;

- Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal primo gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n.16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;
- Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Precisato che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze, come evidenziato nel retro della presente determinazione,

ASSUME

la seguente determinazione.

Premesso che:

Il prossimo 6 giugno scade l'attuale abbonamento al servizio "la Gazzetta degli enti locali" fornito dalla Maggioli Spa con sede a Santarcangelo di Romagna.

Il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, all'art.1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip o da altre centrali di committenza Regionali;

Ai sensi del comma 5 dell'art 36-ter della L.P. 23/1990 le amministrazioni Comunali sono obbligate ad utilizzare le convenzioni stipulate da Apac;

Verificato che ne Apac ne Consip s.p.a., società concessionaria del Ministero dell'economia e delle finanze per i servizi informativi pubblici, non hanno attivato convenzioni per la fornitura dei beni di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi citato articolo 36 ter;

Rilevato che ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e ss.mm. per l'acquisto di beni e servizi non compresi nelle convenzioni quadro stipulate dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC), i comuni possono derogare dall'obbligo di utilizzo degli strumenti del mercato elettronico provinciale gestito dalla medesima agenzia o, in mancanza di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP Spa o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente, ferma la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00.- Euro;

La ditta Maggioli Spa, con proposta pervenuta in data 26 maggio 2022 prot.n. 4356, ha illustrato l'attivazione di un nuovo servizio consistente nell'accesso da parte di ogni ufficio del comune ad una piattaforma "SistemaPA", ampio archivio documentale di riviste, servizi internet, modulistica, scadenzari, quesiti, normativa, prassi, commenti di esperti del settore e altro materiale di notevole importanza per l'approfondimento e l'aggiornamento del personale dipendente del Comune, servizio inoltre implementato con l'abbonamento alla biblioteca digitale che permette l'accesso a tutti i volumi della Maggioli dedicati alla PA;

rispetto ai prezzi di listino ha inoltre riservato un congruo sconto all'amministrazione pari a circa il 25% , anche in luogo al versamento della cauzione definitiva rispetto al listino mepat che comprende solo l'abbonamento alla Gazzetta degli Enti Locali.

La spese complessiva consistente in euro 2.970,00 oltre iva a termini di legge per un abbonamento triennale da giugno 2022 a giugno 2025.

Tenuto conto dei prezzi di mercato e della qualità dell'offerta, si ritiene di procedere all'acquisizione delle forniture, a trattativa privata diretta in ragione dell'importo contrattuale nettamente inferiore alla soglia di € 75.000= prevista al comma 01 L.P. 2/2020 e ss.mm.

Ritenuto d'incaricare direttamente a trattativa privata la ditta - Maggioli spa con sede a Santarcangelo di Romagna (RN), per la fornitura di quanto sopra descritto, in considerazione del fatto che l'importo di spesa è ampiamente contenuto entro il limite di legge che consente l'affido diretto a trattativa privata considerata (art. 21, c. 4, della L.P. 23/1990);

Ritenuto di non applicare il principio della rotazione in quanto il bene offerto dalla Maggioli spa risulta infingibile con altri beni presenti sul mercato anche per completezza, grado di aggiornamento e approfondimento dei servizi informativi che fino ad ora hanno fornito in maniera puntuale e impeccabile.

Si fa inoltre presente che secondo l'orientamento fornito dal servizio dell'osservatorio provinciale dei contratti in provincia di Trento sulla giusta interpretazione da dare alle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 307 di data 13 marzo 2020, secondo cui *“L'anno civile successivo, quindi, il medesimo operatore economico può essere nuovamente affidatario di uno o più contratti pubblici aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica o la stessa tipologia di prestazione fino all'importo indicato nell'art. 21, comma 4 della l.p. n. 23/1990. La categoria merceologica o tipologia di prestazione vengono individuate facendo riferimento alla classificazione indicata nel paragrafo 3.3 delle linee guida.”*

Rilevato che la proposta tecnico economica della ditta summenzionata soddisfa appieno l'esigenza dell'amministrazione comunale, è rispettato il principio di economicità in quanto è congrua rispetto al valore di mercato e l'operatore economico è qualificato e idoneo a rendere la prestazione richiesta sempre nel rispetto dei termini e delle condizioni concordate e, valutato, pertanto, che nulla osta provvedere all'aggiudicazione provvisoria del servizio in parola;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con il sistema dell'affidamento diretto, per le motivazioni sopraesposte;

Dato atto che ai sensi della normativa vigente in materia di contratti:

- il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale;
- il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura;

- la Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dall'appalto siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;

Accertata l'abilitazione al bando mepat concernente “Prodotti editoriali e multimediali in genere ” per la ditta in parola e quindi che ai sensi Art. 19 bis legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 5 legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, non si procede ad acquisire la dichiarazione inerente il

possesso dei requisiti generali per contrarre con la pubblica amministrazione in quanto prodotta al momento dell’iscrizione a mepat e periodicamente rinnovata.

La stazione appaltante nel pieno della propria discrezionalità ha proceduto comunque ad accertare la regolarità del Durc Numero Protocollo INAIL_31329703 Data richiesta 06/02/2022 Scadenza validità 06/06/2022), verificata in data 9 maggio 2022 la presenza di annotazioni riservate Anac che si riveriscono ad una tipologia di servizio completamente differente rispetto a quello oggetto del presente affidamento e dato atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 de D.Lgs 50/2016 si procederà alla risoluzione del contratto in essere per l'affidamento in parola ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

Visto il par. 4.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 che prevede espressamente che: *“In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103”*;

Visto l’art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede espressamente che: *“E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”*;

valutata l’opportunità di non chiedere la garanzia definitiva considerato che l'affidamento avviene per l'operatore economico incaricato in precedenza da altri servizi del medesimo ente ha eseguito a regola d'arte le prestazioni richieste dalla Stazione appaltante si è quindi proceduti a richiedere il miglioramento del prezzo di listino come sopra meglio evidenziato.

ritenuto quindi di affidare la fornitura in oggetto a trattativa privata alla ditta Maggioli Spa con sede a Santarcangelo di Romagna per l'importo di € 2.970,00 (oltre IVA a termini di legge);

In merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 il codice riferito alla presente procedura è: **ZBE3692D60**.

Accertato altresì che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

DETERMINA

1. di affidare alla ditta Maggioli S.p.a. con sede a Sant'Arcangelo di Romagna (RN), P.I. 02066400405, il servizio di fornitura dell'abbonamento triennale alla rivista on line "Sistema PA" e "biblioteca digitale" per una spesa stimata in 2.970,00.- (oltre IVA pari a complessivi 545,40 data dalla somma di euro 521,40 per l'abbonamento a sistema PA e 24,00 euro per l'abbonamento a biblioteca digitale), come meglio espresso in premessa. In relazione a tali prestazioni verrà applicato il prezzo offerto dall'operatore economico e accettato dall'Amministrazione con l'invio della lettera di affido;
2. di precisare che l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al presente contratto è assegnato il codice CIG: **ZBE3692D60**; Parimenti l'affidatario si obbliga, nell'esecuzione del servizio, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti approvato dall'Amministrazione comunale e disponibile sul sito istituzionale del Comune. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 3.515,40.- (IVA compresa) come segue:

Importo	Missione	Progr.	Titolo	Macroaggr.	Bilancio	Capitolo	Impegno
€ 585,90	01	02	01	03	2022	160000	481.2022
€ 1.171,80	01	02	01	03	2023	160000	84.2023
€ 1.171,80	01	02	01	03	2024	160000	10.2024
€ 588,90	01	02	01	03	2025	160000	2.2025

4. di dichiarare che l'obbligazione indicata al precedente punto diventa esigibile al 31.12 di ciascun anno di riferimento
5. di perfezionare il contratto mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
6. di dare atto che ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze in quanto non si riscontrano rischi interferenziali essendo una mera fornitura di energia elettrica e pertanto i costi della sicurezza risultano pari a zero;
7. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata nella sito web comunale in apposita Sezione 'Consultazione Determine' nonché registrata all'Osservatorio provinciale dei contratti pubblici ai fini dell'articolo 1 comma 32 della L. n. 190 di data 6 novembre 2012;

8. di dare atto che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale;
9. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze, ai sensi del Regolamento di contabilità;
10. di dare atto, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Giusi Antonella La Spina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento di contabilità, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

IMPEGNI

Importo Euro	Cap.	Piano dei conti finanziario - U					Missione	Progr.	Comp.	Impegno n.
€ 585,90	160000	1	03	01	01	002	01	02	2022	481.2022
€ 1.171,80	160000	1	03	01	01	002	01	02	2023	84.2023
€ 1.171,80	160000	1	03	01	01	002	01	02	2024	10.2024
€ 588,90	160000	1	03	01	01	002	01	02	2025	2.2025

VISTO CONTABILE DI DATA 26.05.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA E FINANZE

Luisa Zamboni
